

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giancarlo Maggiore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di primo grado iscritto al n. OMISSIS, riunito al n. OMISSIS, del Ruolo Generale promosso

DA

DEBITRICE

-ATTRICE

NONCHÉ CONTRO

BANCA ALFA

-CONVENUTA

NONCHÉ CONTRO

S.R.L.

-CONVENUTA

NONCHÉ CONTRO

S.P.A.

-CONVENUTA

NONCHÉ CONTRO

BANCA BETA

-CONVENUTA

NONCHÉ CONTRO

EQUITALIA

-CONVENUTA CONTUMACE

NONCHÉ CONTRO

CREDITORE

-CONVENUTI CONTUMACI

Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione

Introitata all'udienza del 7.11.2019

Conclusioni: quelle presentate all'udienza del 7.11.2019

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22.12.2014, DEBITRICE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce SPA, BANCA ALFA, CREDITORI, BANCA BETA, EQUITALIA e SRL proponendo formale opposizione avverso l'azione esecutiva proposta in

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, n. 905 del 30 marzo 2020

suo danno da SPA recante R.G.E. OMISSIS, in cui erano intervenuti gli ulteriori odierni convenuti.

Premetteva che nell'ambito della suddetta procedura esecutiva aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 1.7.2017 con contestuale istanza di sospensione cautelare, ponendo a base della richiesta quanto rilevato dal consulente tecnico-contabile in merito a macroscopiche anomalie nei contratti originanti l'azione esecutiva.

Aggiungeva che SPA, EQUITALIA e i CREDITORI avevano già chiesto la sospensione della procedura esecutiva per intervenuti accordi transattivi, residuando quali creditori, per l'effetto, gli istituti bancari con i quali la DEBITRICE aveva stipulato contratti nulli o viziati da tassi usurari, donde il deposito dell'atto di denuncia-querela innanzi alla Procura della Repubblica nel luglio 2014.

Deduceva che il conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS azionato in giudizio da BANCA BETA non solo fosse stato regolato in violazione della normativa in materia di anatocismo, giorni di valuta e commissioni di massimo scoperto, ma fosse stato anche oggetto di applicazione di tassi eccedenti la soglia di usurarietà dall'anno 2005 all'anno 2009.

Invocava altresì la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza del mutuo ipotecario di Euro 150.000,00, pure concesso da BANCA BETA, in quanto la provvista del mutuo non sarebbe mai entrata nella disponibilità dell'odierna opponente, donde l'impossibilità di utilizzare le somme concesse per le finalità indicate nel contratto (ristrutturazione di immobile di civile abitazione), avendo piuttosto BANCA BETA utilizzato le stesse per coprire un proprio credito chirografario nei confronti della Caputo, derivante da due finanziamenti e dallo scoperto di c/c sul n. 10426479.

Evidenziava l'illegittimità del mutuo sopra richiamato anche con riguardo al profilo relativo al quantum poiché, a fronte di un capitale mutuato di Euro 150.000,00 da restituire in n. 180 rate mensili, la Banca aveva effettivamente versato il minor importo di Euro 127.772,50.

Tanto ribadiva anche in ordine al mutuo chirografario stipulato con la stessa BANCA BETA per l'importo di Euro 40.000,00 nonché ai mutui ipotecario e fondiario stipulati con BANCA ALFA per Euro 75.000,00 e per Euro 95.544,53, rilevandone in particolare il difetto di causa.

Quanto allo sconto cambiario operato da SRL, la DEBITRICE evidenziava che i contratti con essa stipulati fossero viziati a causa dell'applicazione di tassi usurari, dovendosi dunque far applicazione dell'art. 1815 co II c.c..

Concludeva chiedendo al Tribunale di sospendere, in via preliminare, l'esecuzione immobiliare recante R.G.E. OMISSIS e, nel merito, di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'esecuzione medesima, disponendo la riduzione del pignoramento e condannando gli opposti al pagamento delle spese e delle competenze di lite.

Con comparsa depositata in data 27.2.2015, si costituiva in giudizio la BANCA ALFA, impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito. Preliminarmente eccepiva la genericità dell'atto di controparte e, in merito al mutuo ipotecario, contestava l'eccezione della Caputo relativa al difetto causale.

Negava inoltre la non debenza di interessi, evidenziando che le parti avevano stipulato un tasso diverso per due tipologie di interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative. Deduceva all'uopo che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1815, co. II, c.c. solo con riferimento agli interessi moratori, con salvezza, pertanto, degli interessi corrispettivi pattuiti entro la soglia.

Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata e, quindi, di rigettare l'opposizione e di accertare e dichiarare che la BANCA ALFA, in virtù dei titoli esecutivi di cui ai contratti di mutuo ipotecario n. OMISSIS e n. OMISSIS del 25.1.2005 e di mutuo fondiario del 29.1.1999, fosse creditrice della DEBITRICE della somma di cui all'atto di precetto, al netto delle somme già versate dalla debitrice. Chiedeva, infine, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.

Con comparsa depositata in data 3.3.2015, si costituiva in giudizio la società SPA.

Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di sospensione avanzata in questo giudizio e, in subordine, eccepiva l'infondatezza della stessa stante l'assenza dei requisiti idonei.

Nel merito, poi, considerava infondata l'eccezione inerente all'applicazione di tassi di interesse usurari. Specificava, infatti, che il credito azionato dalla SRL nella procedura esecutiva immobiliare in danno dell'odierna opponente, contrariamente a quanto sostenuto dalla DEBITRICE e del consulente tecnico, si concretizzasse non in uno sconto effetti cambiari di terzi, bensì in una dilazione di rimborso di un precedente finanziamento; deduceva, pertanto, che non potesse trovare applicazione il tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia per l'operazione di anticipazioni e sconti commerciali, dovendosi, invece, considerare quello stabilito alla voce "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Così postulando, derivava l'infondatezza della tesi di controparte in merito al superamento del tasso soglia di usura.

Concludeva dunque chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di rigettare l'opposizione proposta dalla Caputo con condanna di questa al pagamento delle spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio altresì la SPA, chiedendo al Tribunale, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di rigettare l'opposizione proposta.

Si costituiva in giudizio anche BANCA BETA. Contestava l'eccezione di controparte relativa alla simulazione contrattuale e, quindi, al difetto di causa dei contratti di mutuo, avendo le stesse parti voluto integralmente gli effetti degli stessi. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con atto formale del 23.1.2018, l'opponente dichiarava di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio nei soli confronti di SRL a seguito di accordo transattivo con la stessa intervenuto.

Istruita la causa anche mediante CTU e ritenuta la stessa matura per la decisione, all'udienza del 7.11.2019 il giudice autorizzava le parti a precisare le conclusioni, quindi la tratteneva concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

In particolare, nella comparsa conclusionale l'opponente deduceva che nelle more del presente giudizio e di quello di esecuzione, aveva proceduto alla chiusura transattiva di tutte le posizioni creditorie/debitorie, ad eccezione di quelle afferenti la BANCA ALFA.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, n. 905 del 30 marzo 2020

Come appena ricordato, nella comparsa conclusionale l'opponente ha affermato di avere, nelle more del presente giudizio, chiuso transattivamente tutte le posizioni creditorie/debitorie, eccezione fatta per quella di BANCA ALFA.

Ne deriva che l'unica posizione creditoria attualmente pendente riguarda specificatamente la posizione della sola BANCA ALFA, con rinuncia dell'attore all'opposizione nei confronti delle altre controparti.

Ciò posto, al fine di verificare le ipotesi di illegittimità lamentate dall'opponente, è stata espletata apposita consulenza tecnica, che è pervenuta alle seguenti conclusioni:

- per il mutuo ipotecario del 29/01/1999 di lire 185.000.000 stipulato con BANCA ALFA l'art. 1 del contratto di mutuo prevede in caso di ritardato pagamento della rata di rimborso del mutuo o di somme dovute a qualsiasi titolo interessi di mora in ragione del 4% annuo oltre il tasso convenuto, per tutto il periodo che decorrerà dal giorno della scadenza a quello di effettivo pagamento. E' emerso che l'ISC applicato in sede di sottoscrizione del contratto è pari al 6,1612% con un tasso soglia di periodo dell'8,70%. Pertanto non è stato rilevato un superamento del tasso soglia. Anche il tasso convenzionale applicato sulle singole rate è risultato essere sempre al di sotto del tasso soglia tempo per tempo vigente e l'ISC sul piano di ammortamento effettivo è risultato essere pari al tasso del 6,2283%, e quindi al di sotto del tasso soglia in sede di sottoscrizione del contratto. Tuttavia sulle rate di mutuo pagate in ritardo la banca ha applicato un tasso di mora sempre al di sopra del tasso soglia vigente nel periodo. (cfr. pag. 39 e ss.. relazione in atti). Per tale motivo il CTU ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 II comma c.c. ha ritenuto di dover eliminare la quota degli interessi di mora sulle rate di mutuo pagate in ritardo. Pertanto dal debito residuo di € 9.318,79 va detratta la quota degli interessi di mora relativi alle rate ove si è rilevato lo sfioramento pari ad € 845,60, pertanto il debito residuo alla data del 29/4/2008 della DEBITRICE a per il mutuo esaminato ammonta ad € 8.473,79. (cfr. pag. 56 relazione peritale); nel contratto del 29/01/1999 di lire 185.000.000 stipulato con BANCA ALFA è scritto che l'importo accordato è destinato all'estinzione delle passività e rilievo attività. All'art. 1 del contratto è specificato che la somma di lire 185 milioni viene versata dalla banca alla parte mutuataria mediante accredito sul conto corrente n. OMISSIS, conto intestato al coniuge della DEBITRICE, come effettivamente rilevato. Se gli interessi compresi nelle rate pagate dalla signora fossero decurtati dalla sorte capitale residua si verrebbe al risultato a credito della stessa pari ad € 23.568,19;

- per il mutuo ipotecario del 27/01/2005 di € 75.000 stipulato con BANCA ALFA l'art. 1 del contratto di mutuo prevede in caso di ritardato pagamento a partire del giorno di scadenza l'applicazione sugli importi arretrati di interessi di mora nella misura di 1 punto percentuale in più del tasso tempo per tempo applicato all'operazione di mutuo. E' emerso che l'ISC applicato in sede di sottoscrizione del contratto è pari al 5,1333% con un tasso soglia di periodo dell'5,79%. Pertanto non vi è stato superamento del tasso soglia. Anche il tasso convenzionale applicato sulle singole rate pagate è risultato essere sempre al di sotto del tasso soglia tempo per tempo vigente. Non si può non rilevare che molte rate sono state pagate con ritardo e la banca ha applicato un tasso di mora quasi sempre al di sopra del tasso soglia vigente periodo per periodo (cfr pagg. 41 e ss. Relazione). La DEBITRICE risulta aver pagato n.39 rate su 180 rate di durata complessiva per l'ammontare complessivo di € 24.409,34 (per capitale e interessi convenzionali), alla data dell'ultima rata pagata 27/04/08 risulta un debito residuo di € 63.852,93. Il CTU, ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 II comma c.c., fa presente che l'importo degli interessi di mora relativi alle rate ove si è rilevato lo sfioramento è pari ad € 426,58 e che il debito residuo in sorte capitale ammonta ad € 63.852,93 dal quale andrebbero detratti gli interessi di mora sulle rate di mutuo pagate in ritardo, pertanto il debito residuo alla data del 27/4/2008 della DEBITRICE per il mutuo esaminato ammonta ad € 63.426,35 (cfr. pagg. 56-57 relazione peritale). Nel contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2005 di € 75.000 stipulato con BANCA ALFA è scritto che l'importo accordato è destinato ad estinzione passività. All'art. 1 del contratto è specificato che la somma di 75 mila

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: la legittimità del tasso di mora convenuto tra le parti va verificato con la maggiorazione del 2,1%

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, n. 905 del 30 marzo 2020

euro viene versata dalla banca alla parte mutuataria mediante accredito sul conto corrente n. OMISSIS, che dalla documentazione esaminata dal CTU corrisponde al conto tenuto presso la BANCA ALFA dal coniuge di DEBITRICE. Se gli interessi compresi nelle rate pagate dalla signora Caputo fossero decurtati dalla sorte capitale residua, si giungerebbe al risultato di eventuale residuo debito al 27/4/08 pari ad € 50.164,08.

In definitiva, a parere del CTU in ordine al mutuo ipotecario del 29/01/1999 di lire 185.000.000 si è rilevato nella fase di esecuzione del contratto uno sfioramento degli interessi moratori oltre soglia pari ad € 845,60, mentre in ordine al mutuo del 27.01.2005 di € 75.000,00 si è rilevato uno sfioramento pari ad € 426,58, sempre nella fase di esecuzione.

Le conclusioni del consulente tecnico sono condivise da questo giudice, in quanto basate su una completa e corretta valutazione della situazione di fatto e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione acquisita e/o prodotta dalle parti, valutata con criteri tecnico-giuridici immuni da errori e vizi logici.

In particolare, quanto al contratto di mutuo ipotecario del 29/01/1999 di lire 185.000.000, a fronte del tasso soglia di periodo dell'8,70%, le parti hanno pattuito il tasso moratorio del 4% annuo da aggiungere al tasso convenuto del 6,1612%, mentre quanto al contratto di mutuo del 27/01/2005 di € 75.000, a fronte del tasso soglia di periodo dell'5,79% le parti hanno pattuito il tasso moratorio nella misura di 1 punto percentuale da aggiungere al tasso convenuto del 5,1333%.

Se così è, la verifica della pattuizione di interessi moratori oltre soglia è condizionata e dipende dalla soglia d'usura cui fare riferimento, essendo evidente che ammettendo la possibilità di sommare i due tassi confrontandone la somma tout court con il tasso soglia si perverrebbe ad un risultato di usurarietà genetica, laddove il risultato potrebbe essere diverso se il confronto dovesse essere effettuato in modo diverso, ovvero non con il mero tasso soglia.

Ora, appare opportuno ricordare le pronunce della Suprema Corte che in materia si sono susseguite.

Secondo Cass. S.U. 24675/2017, "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

In sostanza, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, essendo priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi. Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: la legittimità del tasso di mora convenuto tra le parti va verificato con la maggiorazione del 2,1%

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, n. 905 del 30 marzo 2020

dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.

Successivamente Cass. 27442/2018 ha affermato essere “*nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali*”. Ciò in quanto il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento (è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “*mora-soglia*”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia). Inoltre, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.

Da ultimo, poi, Cass. 26286/2019 è tornata sull'argomento in questione, smentendo la pronuncia immediatamente precedente e affermando che:

- a) *"Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati";*
- b) *"Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)";*
- c) *"Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che prevede la*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: la legittimità del tasso di mora convenuto tra le parti va verificato con la maggiorazione del 2,1%

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, n. 905 del 30 marzo 2020

nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996, e l'art. 1384 cod. civ., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa";

d) "In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto".

In sostanza, per quanto qui maggiormente interessa, mentre con l'ordinanza n.27442 del 30.10.2018 la Suprema Corte aveva statuito che nessuna maggiorazione potesse essere apportata al "tasso soglia" onde verificare la legittimità del saggio moratorio, sancendo pertanto la inconferenza delle istruzioni della Banca d'Italia che, nel 2002, avevano affermato la necessità di maggiorare del 2,1% il tasso soglia pattuito per gli interessi corrispettivi, con la recente sentenza n. 26826 del 17 ottobre 2019 la medesima Cassazione ha ritenuto necessario verificare la legittimità del tasso di mora convenuto tra le parti avendo riguardo al "tasso soglia" inclusivo della maggiorazione (espressa in "soglia") del 2,1% rilevata dalla Banca d'Italia nel 2002, come del resto ricordato dalla stessa opponente.

Al riguardo, questo giudice, nella consapevolezza della permanenza del contrasto sul punto - sul quale è auspicabile che le Sezioni Unite già investite da Cass. 26946/2019 facciano chiarezza una volta per tutte - ritiene di aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte, espresso da Cass. 26286/2019, in virtù della innegabile differenza di struttura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi.

Ne deriva che, dovendosi aggiungere ai tassi convenuti rispettivamente dell'6,1612% e del 5,1333% la misura del 2,1%, si perviene al risultato dell'8,2612% e del 7,2333%, come tali inferiori ai tassi soglia di periodo rispettivamente dell'8,70% e del 5,79% già ricordati.

Conseguentemente non risulta che la BANCA ALFA abbia concordato l'applicazione di interessi moratori usurari al momento della stipula del contratto di mutuo con l'opponente (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 24675/2017 cit.), e dunque è irrilevante la eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto.

Peraltro, per completezza va aggiunto che finanche in caso di determinazione di interessi moratori usurari (al momento del contratto) per la Suprema Corte non è comunque applicabile l'art. 1815 comma 2 c.c. e dunque sono dovuti gli interessi al tasso legale (cfr. Cass. 27442/2018, Cass. 24675/2017 cit.).

In sostanza, in nessun momento del rapporto bancario oggetto di esame può affermarsi che l'opponente abbia versato all'istituto bancario somme in più rispetto a quelle dovute, con la conseguenza che l'opposizione è destituita di fondamento sul punto.

Da ultimo, non ricorre la allegata nullità del contratto di mutuo per simulazione, in relazione all'utilizzo della somma mutuata per estinzione di un precedente debito, come confermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui "Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, n. 905 del 30 marzo 2020

rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario, e dunque è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante" (Cass. n. 19828 del 12.09.2014, in motivazione).

A ciò si aggiunga che, come già ricordato, il c.t.u. ha accertato, in relazione ad entrambi i contratti di mutuo per cui è causa, che è specificamente indicato in contratto la destinazione della provvista del mutuo ad estinzione passività, il che esclude la simulazione – anche parziale - del rapporto contrattuale, considerando altresì che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la cd. traditio che contraddistingue il mutuo quale contratto reale può anche realizzarsi mediante il raggiungimento del relativo scopo pratico; invero, il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse (Cass. 5.07.2001 n. 9074, Cass. n. 9511 del 20/04/2007 e da ultimo Cass. 27.08.2015 n. 17194).

Alla luce delle suesposte osservazioni l'opposizione non merita accoglimento, risultando correttamente determinate le somme pretese dalla BANCA ALFA con l'atto di precetto.

Le spese del giudizio sono compensate nei confronti delle parti in relazione alle quali è dichiarata cessata la materia del contendere, mentre seguono la soccombenza nei confronti della BANCA ALFA, non potendosi non considerare, come già ricordato, che pur nel susseguirsi di pronunce altalenanti della giurisprudenza di legittimità sulle varie questioni oggetto di esame, in nessun caso e per nessuna ipotesi è stato ragionevolmente dimostrato che l'opponente abbia versato all'istituto bancario somme maggiori rispetto a quelle dovute.

Analogamente, sono poste definitivamente a carico di parte opponente le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, così provvede:

- 1) Dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'opposizione proposta nei confronti di SPA, CREDITORI, BANCA BETA, EQUITALIA e SRL.
- 2) Compensa le spese tra l'attrice e i convenuti indicati sub 1).
- 3) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
- 4) Rigetta l'opposizione proposta nei confronti di BANCA ALFA.
- 5) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di BANCA ALFA, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.

Lecce, 25 marzo 2020

Il Giudice
Dott. Giancarlo Maggiore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*